

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2002, n.107

Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2002, n. 34 "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Lazio". (BU Regione Lazio n. 4 del 9-2-2002)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. 15 gennaio 2002, n. 34, recante "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Lazio";

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210; Vista la legge 18 novembre 1980, n. 791;

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302;

VISTO il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999;

PRESO atto che il paragrafo 3 della suddetta delibera non prevede tra i soggetti esentati dal pagamento della compartecipazione al costo dei farmaci, pari ad 1 Euro per ciascuna ricetta di importo superiore a 5 Euro, alcune categorie di soggetti, per i quali la disposizione regionale risulta riduttiva della tutela già prevista da disposizioni normative;

RITENUTO necessario, pertanto, integrare il paragrafo 3 della D.G.R. n. 34/2002 includendo tra i soggetti esentati: le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e gli ex deportati dai campi di sterminio, i ciechi con residuo visivo binoculare fino a 1/20 (assimilati agli invalidi civili al 100%), i minori di anni 18 con indennità di accompagnamento, i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, i detentuti; Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente approvati di: Integrare il paragrafo 3 della **D.G.R. 15 gennaio 2001, n. 34**, dopo la alinea " d) gli invalidi di guerra, i grandi invalidi per servizio e per lavoro, gli invalidi civili al 100%," come segue:

- e) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e gli ex-deportati dai campi di sterminio;
- f) i ciechi con residuo visivo binoculare fino a 1/20;
- g) i minori di anni 18 con indennità di accompagnamento;
- h) i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(pubblicato sul BU n. 4 del 9-2-2002)